

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1454 del 12/03/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, LOC. GARGATANO DI RONCAGLIA, RICHIESTA DALLA DITTA "I PERINELLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE MANIFATTURIERA CONTO TERZI".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1505 del 11/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici MARZO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, LOC. GARGATANO DI RONCAGLIA, RICHIESTA DALLA DITTA "I PERINELLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE MANIFATTURIERA CONTO TERZI".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Piacenza in data 07/01/2025, trasmessa ad ARPAE SAC Piacenza con nota prot. n. 4896 del 13/01/2025 e acquisita al prot. ARPAE n. 5153 in pari data – pratica Sinadoc 3060/2025 - dal procuratore della ditta "I PERINELLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" (P IVA 04385010964), con sede legale a Ponte dell'Olio (PC), Località I Perinelli, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "lavorazione manifatturiera conto terzi" da svolgersi in Comune di Piacenza (PC), Loc. Gargatano di Roncaglia, sostitutiva del seguente titolo abilitativo settoriale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, allo scarico (S1) di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "Canale aziendale privato" afferente al Canale Consortile di Bonifica "Armalunga";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 21731 del 04/02/2025, ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;
- ARPAE SAC Piacenza con nota prot. n. 25703 del 10/02/2025 ha richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "Canale aziendale privato" afferente al Canale Consortile di Bonifica "Armalunga".

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri/atti di assenso, ai fini dell'adozione dell'AUA, di seguito indicati:

- parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico S1 indiretto delle acque reflue domestiche depurate, nel canale consortile denominato "Armalunga", rilasciato dal CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4/2007, con prot. n. CBP/706 del 21/01/2025, (acquisito al prot. ARPAE n. 11637 del 21/01/2025);
- Determinazione dirigenziale n. 430 del 20/02/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 33566 del 21/02/2025) con cui il Comune di Piacenza ha rilasciato l'Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale o su suolo delle acque reflue domestiche derivanti dal fabbricato sito in Loc. Gargatano di Roncaglia, Piacenza, con prescrizioni;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *"i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti"*, mentre *"in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP"*;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della ditta "I PERINELLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" (P IVA 04385010964), con sede legale a Ponte dell'Olio (PC), Località I Perinelli, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "lavorazione manifatturiera conto terzi" da svolgersi in Comune di Piacenza (PC), Loc. Gargatano di Roncaglia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **"I PERINELLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" (P IVA 04385010964)**, con sede legale a Ponte dell'Olio (PC), Località I Perinelli, in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo svolgimento dell'attività di "lavorazione manifatturiera conto terzi" in Comune di Piacenza (PC), Loc. Gargatano di Roncaglia, che comprende e sostituisce il titolo abilitativo settoriale in allegato, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	lett. a) - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene il titolo abilitativo di cui al punto 1. sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- ***Allegato 1*** - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche (S1)**;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Piacenza, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

6. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

ALLEGATO 1

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche (S1)

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 3060-25 (Attività istruttoria n. 6 del 07/03/2025).
I PERINELLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F./P.IVA 04385010964) – Attività di lavorazione manifatturiera conto terzi – terzo settore. Stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Loc. Gargatano di Roncaglia.
DESCRIZIONE
Lo scarico è costituito esclusivamente dalle acque reflue domestiche generate dai servizi igienici presenti nell'insediamento (carico organico pari a 10 A.E.). Lo stabilimento non è servito da pubblica fognatura. Dall'insediamento origina <u>lo scarico S1 di acque reflue domestiche</u>, provenienti dai servizi igienici del fabbricato (carico organico generato pari a 10 A.E.) trattate mediante n° 3 fosse Imhoff, n° 3 degrassatori, un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 10 A.E. ed una fossa settica. Lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento recapita nel corpo idrico superficiale "canale aziendale privato" afferente al Canale Consortile "Canale Armalunga".
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per lo scarico S1 di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale "canale aziendale privato" afferente al Canale Consortile "Canale Armalunga", si impartiscono le seguenti prescrizioni: 1. il numero degli A.E. serviti non deve in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per la quale l'impianto di trattamento è stato dimensionato (10 Abitanti Equivalenti); 2. le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti degli impianti (dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff e del filtro percolatore) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G. R. Emilia Romagna n° 1053/2003; 3. i pozzetti di controllo posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti; 4. deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità (almeno una volta l'anno), dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento ed il controlavaggio del filtro percolatore secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente; 5. l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione; 6. poiché la quota idrica del reticolo idraulico consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel fosso aziendale con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato/modificato (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica

di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;

7. nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti agli impianti di trattamento dei reflui, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza e all'ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della loro funzionalità;
8. dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Piacenza e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

"Planimetria impianti - Tavola 02 – Gennaio 2025" allegata all'istanza di AUA pervenuta il 13/01/2025 prot. n. 5153.
--

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.